

## M. Cn. Licinnius Rufinus (Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, 559-562)

M. Cn. Licinnius Rufinus fu originario di Thyatira in Lidia dove in almeno quattro epigrafi è ricordato come fondatore e benefattore della città.

Una collocazione cronologica in età severiana della sua attività era già resa possibile da D. 40.13.4 (Lenel, *Paling.* I nt. 1), come anche, indirettamente, da un'epigrafe di Thyatira, databile al 218-222 (TAM V.2.1018 = IGR IV.1251); tuttavia, la pubblicazione di una iscrizione-*cursus* (AE 1997.1425), che si aggiunge ad altre testimonianze epigrafiche, consente la completa ricostruzione della sua carriera, tutt'altro che ordinaria, e contribuisce sia all'inquadramento della sua interessante attività di *iurisperitus*, politicamente schierato in sostegno del Senato nel 238, sia alla datazione della sua unica opera pervenutaci, i *Regularum libri*.

In AE 1997.1425 Licinnio Rufino è infatti ricordato come *consiliarius Augusti, ab epistulis Graecis, a studiis, a rationibus e a libellis*; a queste cariche, svolte nell'ambito degli *officia palatina*, fanno seguito quelle senatorie: a nostro avviso Rufino fu infatti *adlectus in amplissimum ordinem* al gradino tribunizio-edilizio, grosso modo intorno al 225 d.C. e, come pretore, fu governatore della provincia del Norico; console, forse fra il 230 e il 235 fu, nel 238, membro del collegio senatorio dei *XXviri* costituito contro l'imperatore Massimino.

I Compilatori ci hanno restituito, attraverso il Digesto, appena 17 frammenti dei suoi *Regularum libri*; eppure, se si riflette sull'ampiezza dell'opera, costituita da 12 o forse 13 libri (l'*inscriptio* di D. 42.1.34 si riferisce al *libro tertio decimo* mentre nell'*Index Florentinus* i libri attribuitigli sono dodici; e non si tratta dell'unico problema testuale), il lavoro del giurista dovette occupare un posto di rilievo fra gli scritti giurisprudenziali riconducibili alla stessa tipologia: per questo aspetto un confronto è proponibile solo con le *Regulae* di Nerazio e quelle di Modestino, rispettivamente in 15 e 10 libri.

Una prima, solo parziale, riflessione sui *Regularum libri* è stata finora proposta (in aggiunta ai lavori indicati *infra*, chi scrive ha presentato una relazione a Montepulciano, nel 2007, nell'ambito dei lavori del CSIR), ma molto lavoro resta da fare, partendo dall'esame dei singoli frammenti e grazie al confronto con altri analoghi scritti.

Lenel stesso, ad esempio, ammetteva la difficoltà di ricostruire l'ordine della materia e lasciava dubbia la denominazione di qualche rubrica, come anche la collocazione di alcuni frammenti. Lo studioso di Friburgo congetturava che il libro primo delle *Regulae* trattasse *de statu hominum*; i libri II, IV, V rispettivamente *de testamentis, de legatis, de fideicommissis*; il VI, ipoteticamente, *de dotibus*; l'VIII *de obligationibus*; il X *de interdictis*; il XII (XIII ?) *de executione*: un'articolazione della materia che ha fatto pensare alla sistematica gaiana. Si tratta di un aspetto importante, che merita tuttavia particolare attenzione.

Vale la pena di rilevare l'ampio spazio occupato dalla materia successoria, almeno un terzo dell'opera; richiederà poi un'attenta riflessione la struttura del libro I e degli ultimi.

Significative, pensando ai criteri di raccolta del materiale, ma anche alla destinazione dei *Regularum libri*, sia il riferimento ad una costituzione imperiale, di un *imperator Antoninus*, in D. 24.1.41, tratto dal libro VI e relativa ad una delle eccezioni al divieto di donazione tra coniugi; sia la citazione di precedenti giuristi (Aquilio Gallo e Giuliano). Come anche lo scambio epistolare con Paolo, testimoniato da più di un brano del Digesto, che ha aperto una dibattuta questione sulla possibilità, sostenibile anche ad avviso di chi scrive, che Rufino sia stato suo allievo.

Quanto alla datazione delle *Regulae*, se non aiuta molto l'appena ricordata costituzione imperiale, contribuiscono, invece, la ricostruzione della carriera del giurista, la possibilità di individuare altri elementi cronologici relativi - ad esempio la lettura congiunta di D. 18.1.70, 8 *reg.*, L. 14 e D. 40.13.4, Paul. 12 *quaest.* - come anche la considerazione che un'opera del genere, se non proprio in età matura, possa essere stata scritta quanto meno dopo una significativa esperienza nell'ambito degli *officia palatina*. In breve, la presumibile data di composizione dei *Regularum libri*, allo stato attuale della nostra ricerca, potrebbe collocarsi al tempo di Severo Alessandro.

Bibliografia essenziale (e recente):

P. Herrmann, *Die Karriere eines prominenten Juristen aus Thyateira*, *Tyche* 12 (1997) 111 ss.;

D. Liebs, s.v. *Licinnius Rufinus*, in *Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike* (K. Sallmann ed.) IV (München 1997) 205 s.;

F. Millar, *The Greek East and Roman Law: the Dossier of M. Cn. Licinius Rufinus*, *JRS.* 89 (1999) 90 ss.;

F. Nasti, *M. Cn. Licinnius Rufinus e i suoi Regularum libri: osservazioni sulla carriera del giurista, sulla datazione e sull'impianto dell'opera*, *Index* 33 (2005) 263-292.

Napoli, 30.IX.2016

Fara Nasti